

Cenni sul concetto di criptovaluta e problematiche tributarie

INTRODUZIONE

Definire cosa sia una criptovaluta è indispensabile per poi affrontare il tema del loro trattamento giuridico e fiscale.

Molte definizioni, se non la maggioranza, che si leggono su internet orbitano intorno al concetto di «moneta digitale» il cui funzionamento poggia sul crittografia e sulla block chain.

Orbene, tralasciando i dettagli più tecnici e informatici che esulano dallo scopo del presente documento e che si assumono conosciuti dal lettore, vediamo di capire innanzitutto cosa s'intende per moneta.

Partiamo per l'analisi dal nostro codice civile.

L'art. 1277 c.c., primo comma che stabilisce che *"I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale"*.

Per giungere all'obiettivo dobbiamo, quindi, provare a definire questo ulteriore concetto "debiti pecuniari". Cosa sono?

Preliminarmente balza agli occhi l'evidenza che non tutti i debiti pecuniari sono debiti in moneta, poiché altrimenti la previsione dell'art. 1277 c.c. non avrebbe ragione d'essere.

Pertanto, i debiti pecuniari sono debiti di denaro, *genus* quest'ultimo di cui la moneta è una parte.

Soccorre in proposito la definizione che si trova su Wikipedia alla voce «Moneta»:

"Il denaro è il circolante accettato del mercato, ossia da tutti, in un distinto periodo storico. I gettoni telefonici, i miniassegni degli anni settanta, le caramelle date di resto al bar, le hours di Ithaca (New York) sono un esempio di denaro. In antichità, prima della nascita della moneta in senso stretto, il denaro era costituito da oggetti di vario genere e non solo: semi di cacao, conchiglie, barrette di ferro, spiedi, sale (da cui salario), bestiame (da cui pecunia) e così via.

La moneta (in senso stretto) è il circolante emesso dallo Stato in un distinto periodo storico".

Quindi, se una criptovaluta non è emessa da uno Stato ci possiamo porre la domanda se sia denaro ma certamente dovremo escludere che sia moneta.

Occorre a questo punto aggiungere un ulteriore tassello, la definizione di criptovaluta data dalla Banca D'Italia⁶ nella quale si fa riferimento alle "valute virtuali".

Torniamo a Wikipedia e, più precisamente, a quanto si legge nella definizione di «valuta»: *"il termine valuta si applica di solito a monetazione standard e ai sistemi che si sono sviluppati da questo"*.

In senso coerente a quanto finora scritto, troviamo la definizione di criptovaluta che è stata recentemente introdotta dal d.lgs. n. 231/2007 (cosiddetta legge antiriciclaggio) che qualifica le criptovalute come *"la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica,*

⁶ BANCA D'ITALIA, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali"*, 30.01.2015.

non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”⁷.

A questo punto si rileva che a livello giuridico si distinguono i debiti di valuta e i debiti di valore.

E, quindi, torniamo alla definizione dell’art. 1277 c.c., secondo la quale i debiti pecuniari devono essere corrisposti al valore nominale ovvero sia secondo la valuta che possiamo definire come il valore nominale della moneta.

Quindi, ritornando sulla definizione della Banca D’Italia, le criptovalute sono *“rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente”* non emesse da alcuno stato.

Se vogliamo trarre qualche filo da questa trama possiamo affermare che le criptovalute sono denaro in forma digitale⁸.

Ci pare che sia coerente con questa interpretazione quanto espresso dalla giurisprudenza che si è occupata di questioni correlate alle criptovalute; *“l’effettivo valore economico di una criptovaluta non può determinarsi con la perizia di stima e la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c. - riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro - non essendo possibile attribuire valore di scambio ad un’entità (la criptovaluta) essa stessa costituente, al pari del denaro, elemento di scambio (contropartita) della negoziazione ed in assenza di un sistema di scambio idoneo a determinare l’effettivo valore in euro ad una certa data”⁹.*

Il discorso è coerente anche rispetto alla decisione della Corte di Giustizia dell’UE, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 264/14, la quale ha giudicato esenti dal campo di applicazione IVA tutte le transazioni tra criptovalute e monete aventi corso legale:

- in particolare il cambio di monete aventi corso legale con criptovalute e viceversa costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso;
- tali prestazioni sono esenti dal campo di applicazione dell’IVA in quanto operazioni di carattere sostanzialmente finanziario¹⁰.

Se l’acquisto di criptovaluta avviene con moneta avente corso legale, avverte tuttavia Banca d’Italia, posso configurarsi dei reati da parte dei soggetti che scambiano la criptovaluta, allorquando non abbiano le necessarie autorizzazioni previste dalla legge e precisamente:

- art. 130 TUB che punisce con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 12.911 a euro 51.645 chiunque svolge attività di raccolta del risparmio tra il pubblico (mentre se il medesimo soggetto fornisce anche credito si configura l’esercizio abusivo di attività bancaria sanzionato più duramente dall’art. 131);

⁷ Art. 2, comma 2, lett. qq) d.lgs. n. 237/2001.

⁸ Per completezza si richiama anche la definizione di *“bene fungibile”* conferita alle criptovalute di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze, sez. Fall., 21 gennaio 2019.

⁹ Corte d’Appello Brescia Sez. I, 30 ottobre 2018.

¹⁰ Più precisamente *“si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”*

- art. 131-ter che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni oltre alla multa da 2.066 a 10.329 euro chiunque fornisce servizi di pagamento;
- art. 166 TUF che con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 4.000 a 10.000 euro punisce chiunque esercita abusivamente fornisce servizi di investimento.

Si segnala, inoltre, che i «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» sono definiti dalla normativa antiriciclaggio come *“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute”* mentre i «prestatori di servizi di portafoglio digitale» vengono definiti come *“ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”*¹¹.

Sia gli uni che gli altri sono oramai obbligati a rispettare gli obblighi di identificazione, adeguata verifica della clientela ed eventualmente di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. i) e i-bis) d.lgs. n. 231/2007.

Considerazioni basilari e una avvertenza.

Lo scambio di criptovalute a fronte di denaro reale si ritiene che dovrebbe essere oggetto di particolare approfondimento da parte della Dottrina.

Al di là delle peculiarità insite nel sistema di blockchain ciò che si acquista è sostanzialmente una stringa univoca di dati, confidando da parte dell'acquirente che in futuro la stringa alfanumerica acquistata possa mantenere o aumentare il valore attribuito al momento dell'acquisto.

Il valore potrà essere mantenuto in linea quantomeno con quello di acquisto principalmente se:

- il sistema della blockchain continuerà a funzionare. In particolare, il sistema, in qualche sua parte, non subirà limitazioni – tecnologiche, in primis sul piano del progressivo incremento del dispendio energetico, o giuridiche – tali da impedirne o grandemente ostacolare il commercio di criptovalute;
- il sistema si manterrà sicuro;
- ci sarà qualcuno disposto a riacquistare la stringa alfanumerica.

Come si può notare quello che viene considerato comunemente come un elemento di garanzia e di democraticità delle criptovalute (idealmente alternativo a quello bancario) ovvero sia la blockchain costituisce, invece, il fattore centrale per l'esistenza delle stesse.

Infatti, qualsiasi stringa alfanumerica può essere facilmente copiata e venduta, ma il sistema crittografico (a doppia chiave asimmetrica) unitamente all'inserimento di detta stringa nella blockchain impedisce che ciò avvenga.

¹¹ Art. 2, comma 2, rispettivamente lett. ff) e ff-bis) d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

Pertanto, ciò che si acquista con il nome di «criptovaluta» (o sua frazione) è l'unicità del bene digitale inteso soprattutto come sua corretta e insostituibile collocazione all'interno di una blockchain sufficientemente distribuita da risultare immodificabile se non per effetto della successione dei dati conseguente agli scambi.

La premessa che il numero delle stringhe sia limitato nell'ambito di ciascuna blockchain consente alle medesime di acquisire un valore iniziale. Inoltre le restrizioni concernenti la loro creazione (per decisione dell'ideatore o per difficoltà tecnologiche) sono sinergiche all'incremento del valore nel divenire degli scambi.

Prima di decidere di acquistare criptovalute su qualsiasi sito internet è opportuno verificare se dal sito esistono informazioni riguardo all'entità giuridica a cui il sito stesso appartiene.

Per quanto di nostra esperienza molti siti non riportano alcuna informazione, mentre molti altri rinviano a società extraeuropee.

Occorre tenere presente che in caso di qualsiasi problema o contestazione la circostanza che il convenuto è collocato al di fuori dell'Unione Europea renderebbe sicuramente assai costoso e concretamente arduo anche il mero recupero delle somme versate, per non parlare di tutte le tematiche correlate all'individuazione della giurisdizione e della legge applicabile.

Quindi il suggerimento è di prestare la massima attenzione a questo riguardo.

ASPETTI TRIBUTARI

Precedentemente all'introduzione nell'ordinamento della definizione di "*valuta virtuale*", dettata ai fini antiriciclaggio, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea¹² aveva precisato che le attività di commercializzazione di Bitcoin, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), "*costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento*". Esse, pertanto, secondo la Corte integrano la previsione di esenzione ai fini IVA di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE¹³.

L'Agenzia delle Entrate¹⁴, chiamata ad esprimersi sull'argomento in sede di interpello, ha richiamato i principi della giurisprudenza comunitaria sopra citata, qualificando l'attività di commercializzazione di Bitcoin tra le prestazioni rilevanti ai fini IVA, anche se esenti, data la sottostante finalità di mezzo di pagamento delle valute non tradizionali.

L'Agenzia ha inoltre traslato tale assunto anche al mondo dell'imposizione diretta:

- Qualificando il reddito riveniente dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di Bitcoin, quali elementi positivi (o negativi) alla formazione del reddito d'impresa soggetto ad ordinaria tassazione ai fini (Irpef /Ires ed Irap), al netto dei costi inerenti a tale attività;
- Assimilando i redditi rivenienti dalle operazioni a pronti (acquisti e vendite) delle valute virtuali a quelli delle valute estere, che, pertanto non generano redditi imponibili in assenza di finalità speculativa. Secondo l'ordinamento tributario, tale finalità si presume integrata ove i redditi su valute

¹² Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

¹³ Autorevole dottrina ha criticato tale assunto, al riguardo si rinvia a "Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre" di Stefano Capaccioli (in "il fisco" n. 37 del 2016, pag. 1-3538)

¹⁴ Ris. 72/E del 02 settembre 2016

estere siano: “(i) “ ... realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti” ; (ii) “ ... a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (€ 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui” .¹⁵

I redditi diversi rivenienti dal trading in Bitcoin saranno soggetti all'imposta sostitutiva sui capital gains¹⁶ esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi (“Regime della dichiarazione”). Infatti, per tali redditi non ha effetto l'opzione per il regime del “risparmio amministrato”. Alternativamente, il contribuente potrà optare per il “regime del risparmio gestito” ed in tal caso i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere concorrono a determinare il risultato di gestione fiscalmente rilevante (senza necessità per l'investitore di indicare tali redditi in dichiarazione).

Sotto il profilo operativo, si evidenzia che ai fini della determinazione dei redditi diversi su valute estere, valgono le regole che seguono:

- Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. A tale fine si può utilizzare il cambio al 1° gennaio pubblicato sul sito dove è stato acquistata la valuta o quello su cui sono state effettuate la maggior parte delle operazioni;
- Qualora la condizione (giacenza media) non risulti integrata, le minusvalenze non sono deducibili;
- La giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei *wallet* detenuti (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web, a seconda della tecnologia del mezzo di conservazione). Parte della dottrina include in tale ammontare anche l'importo delle altre valute estere tradizionali detenute;
- Ai fini della determinazione della plus/minus occorre utilizzare il costo d'acquisto e si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (LIFO);
- Per i Bitcoin ricevuti «a titolo gratuito», il costo iniziale è quello sostenuto dal donante;
- Nell'ambito del “regime della dichiarazione”, le plusvalenze in oggetto possono essere compensate, oltre che con le minusvalenze della stessa specie (i.e. derivanti dalla cessione di criptovalute o di altre valute estere aventi corso legale), anche con le altre minusvalenze conseguite quali, ad es. quelli rivenienti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, e/o dalla cessione o chiusura di contratti derivati, ecc.. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto;

Con riferimento a tali redditi, “... le società ed enti che comunque intervengano anche in qualità di controparti nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi ...” sono tenute:

¹⁵ Ai sensi dell'art. 67, comma 1, let. c-ter e comma 1-ter, DPR 917/1986

¹⁶ Art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, num. 461

- a rilasciare al contribuente apposita certificazione che riporta i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate (generalità, codice fiscale, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, le quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché eventuali corrispettivi);
- a compilare il quadro SO del modello 770 Ordinario.

Ad oggi, non sono stati ancora forniti i necessari chiarimenti volti ad individuare l'intermediario che possa risultare obbligato a tali adempimenti.

I profili fiscali dell'attività dei Miners

Per quanto attiene al regime fiscale del *"mining virtuale"* si evidenzia che i compensi in Bitcoin ricevuti dal "miner", possono valere anche centinaia o migliaia di euro. In questo caso è dubbio se si tratti di operazioni permutative (attribuendo sostanzialmente alle criptovalute valore di "bene" oppure, comunque, di prestazione di servizio a titolo oneroso) o meno.

Se si tiene conto dell'organizzazione e delle risorse necessarie alla "produzione" di tali beni, si può ritenere che il controvalore in euro delle monete virtuali ricevute costituisca la valorizzazione di un asset potenzialmente rilevante ai fini della produzione del reddito d'impresa abituale, con possibilità di dedurre i costi inerenti a tale attività, ovvero reddito d'impresa occasionale, incluso tra i redditi diversi, in cui i ricavi sono tassati al lordo dei costi sostenuti.

Monitoraggio Fiscale (Quadro RW)

La normativa sul monitoraggio fiscale ha l'obiettivo di palesare, alle autorità fiscali nazionali, le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Ciò con la finalità di dare concreta attuazione al principio della *world wide taxation*.

*A tale fine "le persone fisiche [...] residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi"*¹⁷.

Il fenomeno delle valute virtuali e della tecnologia sottostante ha fatto emergere un ulteriore ambito, oltre a quello nazionale od estero, in cui è possibile conseguire redditi.

Infatti, sotto profilo sostanziale, le criptovalute sono un fenomeno *"a-territoriale"*, con la conseguenza che non si possono ritenere detenute all'estero ma nemmeno in Italia, a meno di deposito presso intermediari terzi. Conseguentemente, i redditi ad esse riferiti sfuggirebbero a tassazione sia in Italia che in qualsiasi altro paese, facendo del web una zona franca ai fini fiscali.

Alla luce del principio della *world wide taxation*, tali redditi, se conseguiti da soggetti residenti in Italia, dovranno comunque essere assoggettati a tassazione nel territorio dello Stato ed a tale fine, in tale ambito la normativa sul monitoraggio fornisce utile presidio. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che « ... poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute

¹⁷ Art. 4, comma 1, DL n. 167/1990

tradizionali [...] anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW, indicando alla colonna 3 («codice individuazione bene») il codice 14 – «Altre attività estere di natura finanziaria» [...] Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale ... »¹⁸.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate si scontravano con un problema operativo: gli operatori non conoscevano il “Codice Stato Estero” da indicare nel modello RW (colonna 4). A tale riguardo, le istruzioni alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per il 2019 per la prima volta esplicitano che vanno indicate in tale modello anche le valute virtuali, specificando che: (i) nella tabella dei codici delle attività detenute all’estero viene specificato che occorre indicare – con il codice 14; (ii) per tali attività il codice dello Stato estero può non essere indicato.

La disciplina sul monitoraggio fiscale ed il correlato obbligo di compilazione del modello RW, entra in vigore ove il contribuente detenga: “... investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate¹⁹, la detenzione: “... consiste nell’aver la disponibilità di una cosa, ossia nell’aver la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desidera ...”.

La dottrina prevalente sostiene che ove il contribuente abbia la disponibilità in Italia della propria chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale egli manifesta la volontà di disporre delle criptovalute, non si produce l’obbligo del monitoraggio fiscale. Tale obbligo, invece, scaturisce ove il contribuente residente non abbia la disponibilità della chiave privata e si avvalga dei cosiddetti *custodian wallet* non residenti.²⁰

Infine, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate sopra citata, le valute virtuali, non rientrando tra i depositi e conti correnti esclusivamente di natura «bancaria», non sono soggette alla relativa imposizione patrimoniale (IVAFE).

In linea generale, gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali estere affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti

¹⁸ Agenzia delle Entrate, DRE Lombardia, Risposta all’interpello n. 956-39/2018. L’obbligo di monitoraggio fiscale era stato confermato anche dalla risposta all’interpello n. 903-47/2018 della DRE Liguria

¹⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare num. 27/E del 16 luglio 2015, paragrafo 1.1

²⁰ D. Deotto – S. Capaccioli: Bitcoins da riportare in RW ma resta il modo della “chiave”: “Ad ogni modo, si è dell’avviso che l’obbligo del monitoraggio fiscale non si realizza – né oggi né ieri – per le valute virtuali ogni qualvolta la persona fisica residente abbia la disponibilità della chiave privata. Tale conclusione appare in linea con l’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital del 21 novembre 2017, il quale fissa la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali sia coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari.

Va inoltre considerato che le chiavi private possono anche essere gestite da terzi. In questo ultimo caso assume rilevanza la V Direttiva antiriciclaggio, la quale individua questi soggetti nei «prestatori di servizi di portafogli digitali». Si può così affermare che l’obbligo di indicazione nel quadro RW sussiste unicamente quando il contribuente si avvale di quest’ultimi, e quest’ultimi risultano soggetti non residenti.

Questa soluzione si coniuga anche con l’aspetto sanzionatorio. Le penalità relative al monitoraggio fiscale vengono infatti diversificate a secondo del luogo in cui le attività non dichiarate vengono detenute. Se le stesse risultano detenute nei Paesi black list, le sanzioni risultano raddoppiate. Il legame territoriale delle penalità ha una sua coerenza soltanto per le valute virtuali detenute attraverso i prestatori di servizi di portafogli digitali.

comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

A tale riguardo, si evidenzia la particolare disciplina del *mandato di amministrazione senza intestazione*. Attraverso tale rapporto, il contribuente conferisce ad una fiduciaria un mandato avente come oggetto l'esercizio degli atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato; a tale fine, l'intermediario è chiamato ad intervenire sui flussi reddituali rivenienti dallo stesso, assoggettandoli a tassazione o, in mancanza in una previsione normativa in tal senso, effettuando le previste comunicazioni all'amministrazione Finanziaria. In tale caso, si viene ad instaurare con l'intermediario quel "*rapporto duraturo*", necessario per consentire l'applicazione del regime del risparmio amministrato.

Si è già evidenziato che i redditi diversi rivenienti dal trading di criptovalute, al pari delle valute estere, sono soggetti all'imposta sostitutiva sui capital gains esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi del titolare (Regime della dichiarazione). Ove l'oggetto del mandato senza intestazione fosse costituito da criptovalute, il fiduciante potrebbe:

- comunicare alla fiduciaria la chiave pubblica e privata del suo wallet;
- conferire alla banca depositaria un incarico irrevocabile di fare quanto necessario per l'esecuzione da parte della fiduciaria dei propri obblighi contrattuali. In particolare, la fiduciaria registrerà ogni singola operazione nella propria contabilità fiduciaria ed adempierà ai conseguenti obblighi fiscali, in qualità di intermediario.

Grazie alla libertà di consultazione della blockchain, la fiduciaria potrebbe visionare le movimentazioni con cadenza giornaliera e segnalare tramite il modello 770, quadro SO, i prelievi o le cessioni di valute estere nel caso in cui la giacenza abbia superato complessivamente l'importo di € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, senza che sia necessario aprire a nome della fiduciaria un conto corrente in cui far confluire tutte le operazioni di conversione.

La fiduciaria, inoltre, potrebbe fornire il dettaglio del wallet in caso di richiesta di indagini finanziarie, il rapporto di amministrazione sarebbe oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria e sarebbero altresì soggette al medesimo obbligo di comunicazione le relative movimentazioni ed ogni informazione relativa al predetto rapporto.

Tali presidi, sembrano essere sufficienti ad esonerare il contribuente, che abbia conferito ad una società fiduciaria il mandato in amministrazione delle sue criptovalute, dalla compilazione del quadro RW. In tal caso, l'amministrazione finanziaria potrebbe godere delle medesime tutele di cui gode in caso di detenzione di valuta estera presso un intermediario residente, non soggetta all'indicazione nel quadro RW, con plusvalenza non assoggettata a ritenuta e segnalata nel quadro SO del modello 770. A tale riguardo, un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe opportuno.

Disciplina «Utility Token»²¹

²¹ Agenzia delle Entrate, Risposta n. 14 del 28 settembre 2018

Utility token è una risorsa digitale utilizzata per finanziare la rete fornendo ai propri acquirenti la garanzia di poter consumare alcuni dei prodotti della rete. Token di utilità vs token di sicurezza e azioni non forniscono i diritti di proprietà su una parte di una società.

Utility token non deva essere confuso con monete (Bitcoin, Monero, Litecoin e così via) in quanto non sono minabili e si basano su blockchain di terze parti. Tuttavia, in modo simile alle monete, il token di utilità è valutato solo per le sue funzioni e proprietà intrinseche.

Ai fini IVA, gli utility token possono essere assimilati ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi. L'IVA sarà esigibile al momento della spendita del voucher, ossia all'atto dell'acquisto del bene/servizio che lo stesso incorpora (i.e. consumo finale), mentre l'emissione e la circolazione dei voucher, configurando una movimentazione finanziaria e non un'anticipazione della cessione/prestazione cui i "buoni" stessi fanno riferimento, non sarà rilevante ai fini del tributo; infine, il cambio tra valuta virtuale versus valuta tradizionale, e viceversa, costituirà un'operazione esente ai fini del tributo

Con riferimento alle imposte sui redditi, l'operazione di cessione degli utility token, dando luogo ad una mera movimentazione finanziaria, non assume alcuna rilevanza a livello di conto economico ed a ai fini IRES.

I componenti di reddito relativi alla cessione dei predetti beni e/o all'erogazione delle citate prestazioni di servizi saranno rilevanti secondo le vie ordinarie al momento:

- della relativa imputazione al conto economico, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese (*principio di derivazione*);
- per i beni immobili, alla stipula dell'atto di acquisto, per quelli mobili, alla data di consegna, ed, infine, per i servizi alla data di ultimazione dei servizi, per le microimprese.

Ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, che detengono gli utility token al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa, essi sono assimilabili ai rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio e, pertanto, sono suscettibili di generare un reddito diverso di natura finanziaria da assoggettare ad imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi con aliquota del 26 per cento.

In definitiva

La tematica della corretta gestione fiscale delle valute virtuali contiene diversi elementi di spunto e riflessione.

Il terreno in cui ci si muove è caratterizzato da regole "adattate" ad una fattispecie complessa, delicata e non specificatamente disciplinata. La conseguenza di questa situazione è gestibile e/o trascurabile quando i valori in gioco sono di limitata entità diventa imprescindibile quando il "valore" diviene consistente. Il rischio potenziale di contestazioni di natura fiscale è elevato e non trascurabile e la corretta gestione fiscale delle "crypto" è molto complessa nel calcolo e incerta circa le previsioni normative ad essa applicabili.

E' quindi necessario prestare la massima attenzione.

Genova, 2 agosto 2021.

Avv. Marco Bersi

Dott. Luca Donato